

(N. 2124)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri
e *ad interim* dell'Africa Italiana

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

col Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

col Ministro dell'Industria e Commercio

(CAMPILLI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 1952

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Gran Bretagna concernente i beni italiani in Libia, concluso a Londra, a mezzo scambio di Note, il 28 giugno 1951.

ONOREVOLI SENATORI. — Il 28 giugno 1951 è stato concluso a Londra, in esecuzione della risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1950, l'Accordo italo-britannico per la sistemazione dei beni ed interessi italiani in Libia che si sottopone alla vostra approvazione.

L'Accordo, che consta di cinque articoli, ciascuno suddiviso in vari paragrafi, pur essendo diretto a coprire tutta la materia compresa nella Risoluzione delle Nazioni Unite e riflettente i rapporti tra l'Italia e la Gran Bretagna relativi ai beni italiani in Libia, non fa cenno delle proprietà statali (demaniale e patrimoniali) le quali sono attualmente in possesso britannico e dovranno essere trasferite al nuovo Stato libico.

Non che la questione non sia stata trattata, chè, anzi, ad essa fu dedicato molto tempo. Gli inglesi partivano dall'idea di trasferire *sic et simpliciter* tutte le proprietà statali italiane agli organi del nuovo Stato, possibilmente anche prima che esso fosse stato riconosciuto quale soggetto di diritto internazionale, e si opponevano anche ad una eventuale ricognizione delle singole proprietà.

Da parte nostra invece si sosteneva la necessità di ripartire i beni, secondo la loro natura, in *demaniale* e *patrimoniali indisponibili* (che, a norma dell'articolo 1 della Risoluzione, dovrebbero essere trasferiti immediatamente al nuovo Stato) e in *patrimoniali disponibili* i quali dovrebbero esser trasferiti solo mediante speciale accordo tra l'Italia e la Libia. Da parte nostra si sottolineava inoltre la necessità di soprassedere ad ogni trasferimento finchè non fosse regolata la questione degli edifici che, a norma dei paragrafi 5 e 7 dell'articolo 1 della Risoluzione, ci devono essere riservati per i servizi diplomatici e consolari, nonchè per gli istituti scolastici ed ospedalieri italiani. Venne pertanto stabilito, di comune accordo, di *rinviare* la consegna di tutte le proprietà statali italiane allorquando sarà stato perfezionato un apposito accordo tra l'Italia e la Libia.

Della restituzione delle proprietà private italiane trattano gli articoli 2, 3 e 4 dell'Accordo.

La questione non è rilevante in Tripolitania dove non solo è sempre rimasto un forte nucleo di popolazione italiana, ma vi hanno anche fatto ritorno molti che si erano allontanati ed ai quali, dal 1946 ad oggi, il Custode della Proprietà ha già provveduto a rilasciare i beni senza contrasti.

Grande importanza assume invece in Cirenaica dove, come è noto, gran parte della popolazione abbandonò il territorio durante i movimentati eventi bellici e la parte residua fu fatta evacuare d'autorità alla vigilia dell'ultima e definitiva occupazione britannica, senza più ottenere, fino ad oggi, il permesso di rientrare. Sono interessati circa 1500 italiani titolari di proprietà o di concessioni immobiliari agricole od urbane, i quali ora potranno gradualmente ritornare nel territorio, o nominare dei procuratori, per riavere la disponibilità dei propri beni.

Per la procedura di restituzione sono state convenute le seguenti modalità:

a) diritto del proprietario o del suo legale rappresentante di ispezione preventiva della proprietà per constatarne le condizioni attuali;

b) resa di un conto, il più possibile dettagliato, della gestione del Custode;

c) rinuncia da parte britannica ad ogni ricupero di somme spese per migliorie e addizioni apportate agli immobili e fino al 25 per cento delle spese sostenute per la ricostruzione ed il ripristino degli edifici danneggiati in seguito a bombardamento o saccheggio, caso abbastanza comune in Cirenaica, specialmente nella città di Bengasi;

d) possibilità di accordo tra il proprietario e l'amministrazione britannica per facilitazioni di pagamento di quanto dal primo risultasse dovuto alla seconda;

e) rilascio, da parte del proprietario, all'atto della riconsegna dei beni di una quietanza pienamente liberatoria per ogni atto od omissione relativi ad essi durante il periodo di custodia.

L'articolo 5 riguarda 23 Enti italiani già operanti in Libia e sequestrati all'atto della occupazione per una fondata presunzione di parastatalità i quali, dopo un approfondito esame caso per caso e sulla scorta della docu-

mentazione e dei chiarimenti forniti dalla nostra Delegazione, vengono ora liberati dal controllo britannico.

Nel trattare della particolare posizione dell'Ente di Colonizzazione e del ramo colonizzazione della Previdenza Sociale, che sono i due Istituti ai quali era stata affidata la colonizzazione demografica italiana in Libia, la nostra Delegazione si è trovata handicappata dal fatto che l'articolo 9 della Risoluzione delle Nazioni Unite ne prevede la liquidazione.

Poichè tuttavia gli inglesi stessi ammisero l'interesse comune che questa attività, la quale ha raggiunto in Tripolitania un conside-

revole stadio di sviluppo, sia portata a compimento, vennero studiate varie soluzioni le quali tutte però, presentavano degli inconvenienti di carattere pratico o degli ostacoli d'ordine giuridico.

Da ciò la dizione del paragrafo 9 dell'articolo 5 dell'Accordo che lascia impregiudicata la questione, rinviando la restituzione materiale della proprietà dei due enti al momento in cui sarà stata convenuta la forma che essi dovranno assumere in avvenire e vi saranno dei titolari (amministratori o liquidatori) autorizzati a ricevere le dette proprietà.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra l'Italia e la Gran Bretagna concernente i beni italiani in Libia, concluso a Londra, a mezzo scambio di Note, il 28 giugno 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

SCAMBIO DI NOTE
ED ANNESSO FRA L'ITALIA E LA GRAN BRETAGNA
CONCERNENTE I BENI ITALIANI IN LIBIA

EXCHANGE OF LETTERS

BETWEEN MINISTER OF STATE AND ITALIAN AMBASSADOR CONCERNING ITALIAN
PROPERTY IN LIBYA

Foreign Office London, S. W. 1.

28th June, 1951

Your Excellency,

I have the honour to refer to the discussions which have taken place in London between representatives of the competent Italian Government Departments and of the Foreign Office regarding the procedure to be adopted for the disposal of Italian private property in Cyrenaica and Tripolitania, in accordance with Resolution No. 388/V which was adopted by the General Assembly of the United Nations on the 15th December, 1950. These discussions resulted in an Agreement, subject to the approval of the two Governments, of which the details are contained in the Annex to the present Note.

The terms of this Note and the Annex have been approved by the Government of the United Kingdom, and if they are also acceptable to the Italian Government I would propose that the present Note with its enclosures together with Your Excellency's reply in similar terms, shall constitute an Agreement between our two Governments for the settlement of the procedure for the disposal of Italian private property in Cyrenaica and Tripolitania.

I have the honour to be, with the highest consideration, Your Excellency's obedient Servant,

K. G. YOUNGER

His Excellency

Signor Tommaso GALLARATI SCOTTI

14 Three Kings Yard,

Davies Street,

LONDON, W. 1.

ANNEX

Article 1.

GENERAL.

1. The United Kingdom Government and the Italian Government agree to give effect to the provisions of this Agreement as soon as possible.

2. The Italian Government will use its good offices to facilitate the settlement of every question arising in connection with the release of Italian movable and immovable property in Tripolitania and Cyrenaica which is in official custody.

3. Any such immovable property will be released subject to any tenancies existing at the time of release.

4. In this agreement the expression « Italian juridical persons » means any public or private corporation, sole or aggregated, Institution or Association, incorporated, registered or recognised under the Italian law and which operates or formerly operated in Libya.

Article 2.

GENERAL PROVISIONS AS TO DISCHARGE AND INDEMNITY.

1. The property to which this article relates is movable and immovable property in Tripolitania and Cyrenaica of Italian national and Italian juridical persons.

2. The Government of the United Kingdom will, subject, as regards the property referred to in paragraph 1 of article 3, to the provisions of sub-paragraph (b) of paragraph 5 of that Article, cause the property to which this Article relates, if it is in official custody, to be released upon obtaining an appropriate discharge and indemnity in respect of the taking into custody of the property and in respect of things done or omitted in relation to the property during the custody.

Article 3.

COST OF REHABILITATION.

1. The property to which this Article relates is immovable property in Tripolitania and Cyrenaica of Italian nationals or juridical persons other than the institutions, companies and associations referred to in paragraph 1 of Article 5 of this Agreement.

2. The expression « cost of rehabilitation » means, in relation to any property which has been damaged or destroyed or insufficiently cared for, any expenses incurred by the Government of the United Kingdom (including the British Administrations in Tripolitania and Cyrenaica) in renovating or reconstructing the property in whole or in part or restoring it to its former condition in whole or in part.

3. The Government of the United Kingdom (including the British Administrations in Tripolitania and Cyrenaica) will waive its claim to not less than twenty-five per centum of the cost of rehabilitation of any property.

4. The Government of the United Kingdom will not claim payment of the cost of any additions or improvements.

5. If the whole or any part of the balance of seventy-five per centum or less of the cost of rehabilitation of any property is owing to the Government of the United Kingdom, the Government of the United Kingdom reserves the following rights:

(a) to deduct the amount owing from any moneys in its hands which are due to any person (including a juridical person) by whom the amount is owing;

(b) if the property is in official custody, to retain it in official custody until payment or until an arrangement to secure payment has been made to the satisfaction of the British Resident of the territory.

Article 4.

PROCEDURAL PROVISIONS.

1. This Article relates to property of Italian nationals and Italian juridical persons other than the institutions, companies and associations referred to in paragraph 1 of article 5 of this Agreement.

2. The owner of any immovable property which is in official custody, or his duly appointed representative, will be allowed to inspect the property at any time and will be supplied with a report on the administration of the property while it has been in custody and a note of the cost of rehabilitation, if any.

3. As regards movable and immovable property in Tripolitania which is in official custody, the Italian Government Representative in Tripolitania will, in appropriate cases, take steps to secure the nomination by the Court in Tripolitania of curators who will take over the property, subject to the provisions of Articles 2 and 3 of this Agreement relating to discharge and indemnity and cost of rehabilitation.

4. As regards property in Cyrenaica, the following action shall be taken by the Government of the United Kingdom and the Italian Government respectively, that is to say:

(a) the Government of the United Kingdom will:

(i) arrange a procedure, which will be effective to the date of termination of the British Administration, for the owners or their duly appointed representatives to return to Cyrenaica for the purpose of taking over and disposing of their movable, or immovable property and will release such property, if it is in official custody, to the owners or their representatives, subject to the provisions of Articles 2 and 3 of this Agreement relating to discharge and indemnity and cost of rehabilitation.

(ii) provide, in the case of movable property, for the release of the property, subject to the provisions of Articles 2 and 3 aforesaid, without the necessity for the owner or his representative to return personally to Cyrenaica;

(b) the Italian Government will:

(i) co-operate with the Government of the United Kingdom in putting into effect the procedure referred to in sub-paragraph (a) of this paragraph and, for that purpose, arrange for the attendance in Cyrenaica of a person of Italian nationality who is fully qualified and duly authorised to undertake the legal formalities necessary in connection with the taking over and disposal of the movable or immovable property;

(ii) establish in Cyrenaica an agent who will maintain a close liaison with the appropriate authorities for the purpose of facilitating the procedure for the release of movable or immovable property;

(c) As regards property in Cyrenaica, before the termination of the British Administration the Governments of the United Kingdom and Italy will enter into an agreement for the purpose of arranging a procedure for the taking over of any property in official custody which has not then been released.

Article 5.

SPECIAL PROVISIONS REGARDING CERTAIN INSTITUTIONS, COMPANIES AND ASSOCIATIONS.

1. In this Article the expression « the specified institutions, companies and associations » refers to the following juridical persons:

Ente per la Colonizzazione della Libia (Entecol)

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I. N. P. S.) (Colonisation Branch)

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I. N. P. S.) (Insurance Branch)

Ala Littoria, S. A.

Sezione Autonoma per le Case Popolari in Libia (S. C. A. P. L. I.)

Ente Autonomo Fiera Campionaria di Tripoli (E. A. F. C.).

Ente Turistico ed Alberghiero della Libia (E. T. A. L.)

Società Agricola Coloniale della Stampa Emilio de Bono

Società Coloniale Italiana (S. C. I.)

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I. N. A. I. L.)

Istituto per l'Assistenza Sociale nell'Africa Italiana (I. A. S. A. I.)

Reale Automobile Club d'Italia (R. A. C. I.)

Banco di Napoli

Istituto Nazionale delle Assicurazioni (I. N. A.)

Società Anonima Petroli Libia (Petrolibia)

Banca di Sicilia

Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E. I. A. R.)

Società Anonima Trasporti Africa (S. A. T. A.)

Magazzini Generali di Tripoli (M. G.)

Società Italo Americana per Petrolio (S. I. A. P.)

Società Emulsione Bitumi Italiana Colas (S. E. B. I. C.)

Nafta Società Italiana per Petrolio ed Affini (N. A. F. T. A.)

Società Anonima Vacuum Prodotti Petroliferi

Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.)

Società Anonima Azienda Tabacchi Italiani (A. T. I.).

2. The Government of the United Kingdom will release the property of the specified institutions, companies and associations on receipt of a full discharge and indemnity as provided for in Article 2 of this Agreement.

3. Except as regards the specified institutions, companies and associations referred to in paragraphs 5 and 9 of this Article, the Italian Government will ensure that, at the time of release, the Government of the United Kingdom will receive from the specified institutions, companies and associations, the full discharge and indemnity referred to in Article 2 of this Agreement.

4. The Government of the United Kingdom will waive all claims of whatsoever nature which it may have against the specified institutions, companies and associations.

5. The property in custody of the following specified institutions, companies and associations, that is to say:

Sezione Autonoma per le Case Popolari in Libia (S. C. A. P. L. I.)

Ente Autonomo Fiera Campionaria di Tripoli (E. A. F. C.) and

Ente Turistico ed Alberghiero della Libia (E. T. A. L.)

will be released to duly appointed liquidators upon such liquidators giving the full discharge and indemnity referred to in paragraph 2 of this Article. The liquidation of the said institutions, companies and associations will be undertaken in accordance with the laws in force in the territory, including the Statutes governing the operations of such institutions, companies and associations.

6. In the course of the liquidation of the institutions, companies and associations referred to in paragraph 5 of this Article, any capital or property or share in any capital or property which would normally have passed to the Italian State shall instead pass to Libya in accordance with Article 1 (3) of the United Nations Resolution of 15th December, 1950.

7. The property of the undermentioned specified institutions, companies and associations will be handed over to duly appointed representatives:

Società Coloniale Italiana (S. C. I.)

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Insurance Branch)
(I. N. P. S.)

Istituto Nazionale per l'Assicurazione Contro gli Infortuni sul Lavoro
(I. N. A. I. L.)

Istituto per l'Assistenza Sociale nell'Africa Italiana (I. A. S. A. I.)

Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I. N. C. I. S.)

Reale Automobile Club d'Italia (R. A. C. I.)

Banco di Napoli

Istituto Nazionale delle Assicurazioni (I. N. A.)

Società Anonima Petroli Libia (Petrolibia)

Banca di Sicilia

Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E. I. A. R.)

Società Anonima Azienda Tabacchi Italiani (A. T. I.)

Società Anonima Trasporti Africa (S. A. T. A.)

Magazzini Generali di Tripoli (M. G.)

Società Italo Americana del Petrolio (S. I. A. P.)

Società Emulsione Bitumi Italiana Colas (S. E. B. I. C.)

Nafta Società Italiana pel Petrolio ed Affini (N. A. F. T. A.)

Società Anonima Vacuum Prodotti Petroliiferi

Ala Littoria S. A.

Società Agricola Coloniale della Stampa Emilio de Bono

8. The property of the following specified institutions, companies and associations, that is to say:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Insurance Branch)

Istituto Nazionale per l'Assicurazione Contro gli Infortuni sul Lavoro

Istituto per l'Assistenza Sociale nell'Africa Italiana

will be released without prejudice to Article II of the United Nations Resolution of 15th December, 1950.

9. The final arrangements for dealing with the property of Ente per la Colonizzazione della Libia and the Colonization Branch of Istituto Nazionale della Previdenza Sociale will be made in due course in accordance with the terms of Article IX of the United Nations Resolution of 15th December, 1950.

ITALIAN EMBASSY

No. 3575

Londra, 28 giugno 1951

Signor Ministro di Stato,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Nota di Vostra Eccellenza in data odierna, in cui Ella fa riferimento alle recenti discussioni relative ai beni privati italiani in Cirenaica e in Tripolitania. Tali discussioni hanno portato ad un accordo provvisorio tra rappresentanti italiani e britannici, i cui termini sono contenuti nell'Allegato alla Sua Nota.

Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che i termini dell'Allegato alla Sua Nota — di cui unisco il testo italiano — sono stati approvati dal Governo italiano il quale concorda con la proposta di Vostra Eccellenza di considerare detta Nota, insieme con la presente risposta, come costituenti un Accordo fra i nostri due Governi per la sistemazione dei beni privati in Cirenaica e in Tripolitania in conformità alla Risoluzione No. 388/V adottata in data 15 dicembre 1950 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Mi è gradita l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza gli atti della mia più alta considerazione.

T. GALLARATI-SCOTTI

The Hon. K. G. YOUNGER, M. P.

Ministro di Stato

Foreign Office, S. W. 1.

Translation

ITALIAN EMBASSY
No. 3575

28th June, 1951

Mr. Minister of State,

I have the honour to acknowledge receipt of Your Excellency's Note of the 28th June, 1951, in which you referred to recent discussions concerning Italian private property in Cyrenaica and Tripolitania. These discussions have resulted in a provisional Agreement between British and Italian representatives, the terms of which are contained in the Annex to your Note.

2. I have the honour to inform Your Excellency that the terms of the Annex to your Note of which I enclose the Italian text, have been approved by the Government of Italy who accept Your Excellency's proposal that your Note and the present reply shall be regarded as constituting an Agreement between our two Governments for the disposal of Italian private property in Cyrenaica and Tripolitania in accordance with Resolution No. 388/V which was adopted by the General Assembly of the United Nations on the 15th December, 1950.

I avail myself etc. etc.

T. GALLARATI-SCOTTI

The Hon. K. G. Younger, M. P.,
Minister of State,
Foreign Office, S. W. 1.

ALLEGATO

Art. 1.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

1. Il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito convengono di dare esecuzione al più presto alle disposizioni del presente Accordo.

2. Il Governo italiano interporrà i suoi buoni uffici per facilitare la soluzione di ogni questione che possa sorgere in relazione al rilascio dei beni mobili ed immobili italiani in Tripolitania ed in Cirenaica, che si trovino sotto custodia ufficiale.

3. Il rilascio dei beni immobili non pregiudicherà i contratti di locazione esistenti al momento del rilascio stesso.

4. Nel presente Accordo l'espressione italiana « persone giuridiche » indica ogni Ente, pubblico o privato, individuale o collettivo, Istituzione od Associazione, costituita, registrata, o riconosciuta ai termini della legge italiana e che eserciti o abbia esercitato la sua attività in Libia.

Art. 2.

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI ESONERO
DA RESPONSABILITÀ

1. I beni cui il presente articolo si riferisce sono i beni mobili ed immobili in Tripolitania ed in Cirenaica appartenenti a cittadini italiani od a persone giuridiche italiane.

2. Il Governo del Regno Unito, ferme restando (per quanto si riferisce ai beni indicati nel paragrafo 1 dell'articolo 3) le disposizioni di cui alla lettera b) del paragrafo 5 di tale articolo, darà istruzioni perchè i beni cui questo articolo si riferisce, qualora si trovino sotto custodia ufficiale, siano rilasciati dietro consegna di una apposita dichiarazione di esonero da responsabilità per la presa in custodia dei beni, e per le azioni compiute od omesse, nei confronti dei beni stessi durante la custodia.

Art. 3.

SPESE DI RIPRISTINO.

1. I beni cui si riferisce il presente articolo sono i beni immobili in Tripolitania ed in Cirenaica appartenenti a cittadini italiani e a persone giuridiche italiane, diverse dalle Istituzioni, Compagnie ed Associazioni menzionate nel paragrafo 1 dell'articolo 5 del presente Accordo.

2. La espressione « spese di ripristino » indica nei confronti dei beni che siano stati danneggiati, distrutti, o insufficientemente curati, tutte le spese sopportate dal Governo del Regno Unito (nonchè dalla Amministrazione britannica in Tripolitania ed in Cirenaica) per rinnovare o ricostruire detti beni in tutto o in parte o nel rimetterli, in tutto o in parte, nelle loro primitive condizioni.

3. Il Governo del Regno Unito (nonchè l'Amministrazione britannica in Tripolitania ed in Cirenaica) rinunzierà, in misura non minore del 25 per cento, ai suoi diritti per spese di ripristino di ogni bene.

4. Il Governo del Regno Unito non richiederà il pagamento del costo di aggiunte o miglioramenti.

5. Qualora il residuo del 75 per cento o meno delle spese di ripristino per tali beni sia dovuto, in tutto od in parte, al Governo del Regno Unito, il Governo del Regno Unito si riserva i seguenti diritti:

a) di dedurre l'importo dovuto da eventuali somme di denaro che si trovino in suo possesso spettanti a persone (fisiche o giuridiche) da cui detto importo è dovuto;

b) di trattenere, qualora il bene si trovi sotto custodia ufficiale, detto bene fino all'atto del pagamento o finchè non sia stato raggiunto un accordo per assicurare il pagamento, con soddisfazione del Residente britannico nel territorio.

Art. 4.

DISPOSIZIONI PROCEDURALI.

1. Il presente articolo si riferisce ai beni appartenenti a cittadini italiani od a persone giuridiche italiane diverse dalle Istituzioni, Compagnie ed Associazioni indicate nel paragrafo 1 dell'articolo 5 del presente Accordo.

2. Il proprietario di un bene immobile che si trovi sotto custodia ufficiale o il suo rappresentante debitamente nominato, sarà autorizzato a procedere in qualsiasi momento alla ricognizione dei beni e ad essi verrà rimessa una relazione sulla amministrazione del bene, per il periodo della custodia, ed il rendiconto delle eventuali spese di ripristino.

3. Per quanto si riferisce ai beni mobili ed immobili in Tripolitania che si trovino sotto custodia, il Rappresentante del Governo italiano in Tripolitania, svolgerà, se del caso, i passi necessari affinché il Tribunale della Tripolitania nomini un Curatore che prenda in consegna il bene, ferme restando le disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente Accordo relative alla dichiarazione di esonero da responsabilità ed alle spese di ripristino.

4. Per quanto si riferisce ai beni in Cirenaica, il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito provvederanno ciascuno per la parte di sua spettanza, a quanto segue:

a) il Governo del Regno Unito:

i) stabilirà una procedura, con effetto fino al giorno della cessazione dell'Amministrazione britannica, che consenta ai proprietari od ai loro rappresentanti debitamente nominati, di ritornare in Cirenaica al fine di prendere in consegna e di disporre dei loro beni mobili ed immobili; il Governo del Regno Unito consegnerà tali beni, qualora essi si trovino sotto custodia, ai proprietari od ai loro rappresentanti, ferme restando le disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente Accordo relative alla dichiarazione di esonero da responsabilità ed alle spese di ripristino;

ii) provvederà, nel caso di beni mobili, alla consegna di tali beni, ferme restando le disposizioni dei copracitati articoli 2 e 3, senza che il proprietario o il suo rappresentante debba tornare personalmente in Cirenaica;

b) il Governo italiano:

i) coopererà col Governo del Regno Unito nel dare esecuzione alla procedura indicata alla lettera a) del presente paragrafo e a tal fine farà in modo che sia presente in Cirenaica una persona di nazionalità italiana pienamente qualificata e debitamente autorizzata a compiere le necessarie formalità legali, in relazione alla presa in consegna ed alla disposizione dei beni mobili ed immobili;

ii) stabilirà in Cirenaica un agente che assicuri uno stretto collegamento con le Autorità competenti allo scopo di facilitare la procedura per il rilascio dei beni mobili ed immobili;

c) per quanto si riferisce ai beni in Cirenaica il Governo italiano ed il Governo del Regno Unito concluderanno, prima della cessazione dell'Amministrazione britannica, un Accordo allo scopo di fissare una procedura per la presa in consegna dei beni sotto custodia che non siano stati ancora rilasciati.

Art. 5.

DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE AD ALCUNE ISTITUZIONI, COMPAGNIE ED ASSOCIAZIONI.

1. Nel presente articolo l'espressione «le Istituzioni, Compagnie ed Associazioni indicate» si riferisce alle seguenti persone giuridiche:

Ente per la Colonizzazione della Libia (Entecol);

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) (Ramo colonizzazione);

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) (Ramo assicurazione);

Ala Littoria S. A.;

Sezione Autonoma per le Case Popolari in Libia (S.C.A.P.L.I.);

Ente Autonomo Fiera Campionaria di Tripoli (E.A.F.C.);

Ente Turistico ed Alberghiero della Libia (E.T.A.L.);

Società Agricola Coloniale della Stampa Emilio de Bono;

Società Coloniale Italiana (S.C.I.);

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.);

Istituto per l'Assistenza Sociale nell'Africa Italiana (I.A.S.A.I.);

Reale Automobile Club d'Italia (R.A.C.I.);

Banco di Napoli;

Istituto Nazionale delle Assicurazioni (I.N.A.);

Società Anonima Petroli Libia (Petrolibia);

Banca di Sicilia;

Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.);

Società Anonima Azienda Tabacchi Italiani (A.T.I.);

Società Anonima Trasporti Africa (S.A.T.A.);

Magazzini Generali di Tripoli (M.G.);

Società Italo-Americana del Petrolio (S.I.A.P.);

Società Emulsione Bitumi Italiana Colas (S.E.B.I.C.);

Nafta Società Italiana per Petrolio ed Affini (N.A.F.T.A.);

Società Anonima Vacuum Prodotti Petroliferi;

Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.).

2. Il Governo del Regno Unito rilascerà i beni appartenenti alle Istituzioni, Compagnie ed Associazioni indicate, dietro ricevuta di una dichiarazione di pieno esonero da responsabilità, come previsto dall'articolo 2 del presente Accordo.

3. Ad eccezione delle Istituzioni, Compagnie ed Associazioni menzionate nei paragrafi 5 e 9 del presente articolo, il Governo italiano provvederà affinché, al momento della consegna dei beni, il Governo del Regno Unito riceva dalle Istituzioni, Compagnie ed Associazioni indicate la dichiarazione di pieno esonero da responsabilità di cui all'articolo 2 del presente Accordo.

4. Il Governo del Regno Unito rinunzierà ad ogni pretesa di qualsiasi natura che esso possa avere nei confronti delle Istituzioni, Compagnie ed Associazioni indicate.

5. I beni sotto custodia appartenenti alle seguenti Istituzioni, Compagnie ed Associazioni :

Sezione Autonoma per le Case Popolari in Libia (S.C.A.P.L.I.);

Ente Autonomo Fiera Campionaria di Tripoli (E.A.F.C.) e

Ente Turistico ed Alberghiero della Libia (E.T.A.L.);

saranno rilasciati ai liquidatori debitamente nominati dietro consegna, da parte di detti liquidatori, della dichiarazione di pieno esonero da responsabilità, indicata nel paragrafo 2 del presente articolo. La liquidazione di tali Istituzioni, Compagnie ed Associazioni sarà eseguita in conformità alle leggi in vigore nel territorio, nonchè alle disposizioni degli Statuti regolanti l'attività di tali Istituzioni, Compagnie ed Associazioni.

6. Nel corso della liquidazione delle Istituzioni, Compagnie ed Associazioni, cui fa riferimento il paragrafo 5 del presente articolo, ogni capitale o bene, o partecipazione in un capitale o bene, che sarebbe normalmente spettato allo Stato italiano, sarà invece trasferito alla Libia, in conformità all'articolo 1 (3) della Risoluzione delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950.

7. I beni delle sottoindicate Istituzioni, Compagnie ed Associazioni verranno consegnati ai rappresentanti debitamente nominati:

Società Coloniale Italiana (S.C.I.);

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Ramo assicurazione) (I.N.P.S.);

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.);

Istituto per l'Assistenza Sociale nell'Africa Italiana (I.A.S.A.I.);

Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.);

Reale Automobile Club d'Italia (R.A.C.I.);

Banco di Napoli;

Istituto Nazionale delle Assicurazioni (I.N.A.);

Società Anonima Petroli Libia (Petrolibia);

Banca di Sicilia;

Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (E.I.A.R.);

Società Anonima Azienda Tabacchi Italiani (A.T.I.);

Società Anonima Trasporti Africa (S.A.T.A.);

Magazzini Generali di Tripoli (M.G.);

Società Italo Americana del Petrolio (S.I.A.P.);

Società Emulsione Bitumi Italiana Colas (S.E.B.I.C.);

Nafta Società Italiana pel Petrolio ed Affini (N.A.F.T.A.);

Società Anonima Vacuum Prodotti Petroliferi;

Ala Littoria S. A.;

Società Agricola Coloniale della Stampa Emilio de Bono.

8. I beni appartenenti alle seguenti Istituzioni, Compagnie ed Associazioni:

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Ramo assicurazione);

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;

Istituto per l'Assistenza Sociale nell'Africa Italiana;

saranno rilasciati senza pregiudizio di quanto disposto dall'articolo 2 della Risoluzione delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950.

9 Gli accordi definitivi relativi ai beni dell'Ente per la Colonizzazione della Previdenza Sociale saranno conclusi a suo tempo, in conformità alle disposizioni dell'Articolo IX della Risoluzione delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950.

FOREIGN OFFICE
London, S. W. 1.

FURTHER EXCHANGE OF LETTERS

BETWEEN MINISTER OF STATE AND ITALIAN AMBASSADOR CONCERNING ITALIAN
PROPERTY IN LYBIA.

J. T. 1461/25

28th June, 1951

My dear Ambassador,

Discussions have recently taken place in London between representatives of the competent Italian Government Departments and of the Foreign Office which have resulted in our two Governments concluding an Agreement regarding the procedure to be adopted for the disposal of Italian private property in Cyrenaica and Tripolitania.

It is understood between us that this Agreement is without prejudice to any rights of the Libyan Government to refer any question to the Arbitral Tribunal in accordance with Article X of the United Nations Resolution No. 388/V of the 15th December 1950, and in particular any question relating to the institutions, companies and associations referred to in article 5 of the Agreement.

In the course of discussions your representatives have provided evidence that in these institutions, companies and associations there is no Italian State interest which, in the terms of the United Nations Resolution, would pass to Libya. It is understood that, in the event of this evidence proving, in consequence of a decision of the Arbitral Tribunal, to be inadvertently incorrect and some loss resulting to Libya by reason of the carrying out of article 5 of the Agreement, the Italian Government will if necessary accept the responsibility to compensate Libya for such loss and will indemnify His Majesty's Government in respect of any claim made by Libya in respect of such loss provided that this paragraph shall not apply to any loss claimed by Libya by reason of the undertaking given by the Italian Government in paragraph 3 of Article 5 of the Agreement, being a loss which was caused by any act or omission of the British Government prior to the handing over of the assets of the institution, company or association in pursuance of paragraph 2 of Article 5. The British Government will also regard as cancelled the discharge and indemnity given by the institution, company or association in pursuance of paragraph 3 of Article 5 to the extent that it relates to such loss.

For their part His Majesty's Government agree to release without delay the properties of which the release is called for in the Agreement, in accordance with an order of priority laid down by His Majesty's Government in agreement with the Italian Government representatives.

It is agreed between us that this letter and your reply shall constitute a further understanding between our two Governments, and that the sense of the present understanding shall be communicated ad once to the Prime Ministers of Cyrenaica and Tripolitania for their confidential information.

Yours sincerely,

K. G. YOUNGER.

His Excellency
Signor Tommaso GALLARATI SCOTTI
Italian Embassy
14 Three Kings Yard,
Davies Street,
LONDON, W. 1.

ITALIAN EMBASSY

Londra, 28 giugno 1951

Mio caro Ministro di Stato,

desidero ringraziarLa per la Sua Nota JT 1461/25 in data odierna in cui Ella fa riferimento all'accordo raggiunto fra i nostri due Governi per i beni privati italiani in Cirenaica e in Tripolitania ed in cui Ella indica altri punti di accordo al riguardo.

2. Il mio Governo accetta la proposta di Vostra Eccellenza che la Sua lettera costituisca, insieme con la presente risposta, un ulteriore accordo fra i nostri due Governi e concorda che il senso del presente accordo sia immediatamente comunicato ai Primi Ministri di Cirenaica e di Tripolitania per la loro riservata informazione.

Mi è gradita l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza gli atti della mia più alta considerazione.

T. GALLARATI SCOTTI

The Hon. K. G. YOUNGER, M. P.,

Ministro di Stato

Foreign Office, S. W. 1.

Translation

ITALIAN EMBASSY

No. 3576

28th June, 1951

My dear Minister of State,

Thank you for your letter JT 1461/25 of the 28th June, in which you referred to the Agreement concluded between our two Governments regarding Italian private property in Cyrenaica and Tripolitania and in which you set out further points of agreement on this subject.

2. My Government accept Your Excellency's proposal that your letter and this reply shall constitute a further agreement between our two Governments, and they agree that the sense of the present agreement shall be communicated at once to the Prime Ministers of Cyrenaica and Tripolitania for their confidential information.

I avail myself etc. etc.

T. GALLARATI SCOTTI

The Hon. K. G. YOUNGER, M. P.,

Minister of State,

Foreign Office, S. W. 1.